



Comune di Saviano
Città metropolitana di Napoli

STATUTO

Adozione:

delibera di C.C. n. 66 del 10/10/1991

Modifiche ed integrazione:

delibera di C.C. n. 63 del 30/05/1994

delibera di C.C. n. 3 del 06/02/2006

delibera di C.S. n. 18 del 28/08/2006

delibera di C.C. n. 48 del 27/11/2008

delibera di C.C. n. 5 del 27/02/2018

PREMESSA STORICA

Il Comune di Saviano risulta dall'aggregazione di quelli di Saviano, Sant'Erasmo e di Sirico, avutasi in forza del R. D. n° 3869 dell'11 agosto 1867. Quanto all'origine del toponimo, è plausibile l'ipotesi formulata dal Prf. Vincenzo Ammirati che Saviano (*prædium sabianum*) derivi da un *Sabius* insediato sul territorio al tempo della centuriazione romana iniziata anche nell'Agro nolano nel I secolo a. C. Ad oggi, il primo documento che certifica il nostro toponimo risale al 9 marzo dell'anno 1021, quando è registrata la forma "Saviana" ("*in memorato loco saviana*"). In seguito si trovano documentate anche le forme "*locus qui nominatur sabiana*" (1109) e "Saviane" (1171).

Da qualche tempo, tuttavia, son emersi interessanti indizi storici, che potrebbero posporre di qualche secolo l'origine del toponimo di Saviano. In ogni caso, l'antropizzazione del luogo, cominciata pure dalla tarda romanità, ebbe più definita identità sociale intorno al VI-VII secolo, quando vi nacque la "*Ecclesia Sancti Arcangeli*", o "*Chiesa di Sant'Angelo*", la millenaria Chiesa di San Michele Arcangelo, la cui fabbrica divenne precaria nel corso del '700, anche per esser minata dall'"incendio" del Vesuvio del 1785, per poi crollar col "*tremuoto ultimamente accaduto*" nel 1805. E, proprio in quegli anni, altro terremoto, stavolta politico, inflisse il colpo di grazia alla nostra chiesa: la soppressione degli enti ecclesiastici sancita dal governo del decennio francese, onde il suo ministero fu traslato nella fiorente "*Confraternita-Chiesa-Ospedale*" di San Giacomo Apostolo, che le stava di fronte.

La storia di Saviano, dalle incerte origini al decennio francese, quando l'Universitas diventò "la Comune", è praticamente assorbita da quella ben più antica e illustre di Nola, della quale la nostra cittadina fu casale fino al 1642, quando i sedici casali di Nola furono venduti dalla "Real Corte" all'"Illustre Duca di Marigliano", col quale però, come risulta da documento giudiziale del 1728, i "Cittadini della Terra di Saviano" ebbero rapporti piuttosto difficili, che sfociarono addirittura in una sorta di rivolta fiscale, durante la rivoluzione di Masaniello del 1647; quell'anno - avrebbe scritto il Capececelatro - "*la sollevazione del popolo napoletano cagionò che non solo i vicini, ma ancora i lontani luoghi del regno prendessero generalmente le armi, togliessero via tutte le gabelle, e molti di loro insieme si ribellassero ai propri Baroni*". Tra quei "*lontani luoghi del regno*" furono Nola e i suoi casali d'un tempo.

Fra i monumenti storici di Saviano, per l'imponenza architettonica e per le diverse opere d'arte del '7-800 che vi son custodite, è la Chiesa di San Giacomo Apostolo, sorta nel medioevo come Confraternita laicale, poi evoluta in Chiesa-Ospedale verso il XIII secolo, quindi dal 1829, "*Chiesa di San Giacomo Apostolo e Parrocchia di Saviano*". Il suo monumentale campanile a due piani fu eretto nel 1734, accresciuto intorno al 1840 del terzo piano, il quale però venne demolito nel 1861, perché pericolante. Il suo basamento di grossi blocchi squadrati proviene non già dall'antico anfiteatro marmoreo di Nola, come da tempo e da più parti si ripete, bensì dalla cava calcarea che esisteva a Nola "sotto la strada dei cappuccini", documentata nel 1816. Quanto ai Beni Culturali di Saviano, oltre a pregevoli tele e a diverse sculture sia marmoree che in legno presenti nelle chiese locali, notevoli anche il nostro Monumento bronzeo ai Caduti, eretto nel 1920 ad opera dello scultore napoletano Luigi De Luca, e il monumento bronzeo ad Antonio Ciccone eretto nel 1993, per il primo Centenario della morte dell'Illustre Savianese, opera della Fonderia Nolana Del Giudice. Da ricordar, poi, che Saviano è uno dei pochi paesi del territorio a disporre d'un Archivio Storico Comunale inaugurato il 15 marzo 2012 nello storico Palazzo Ex Orfanotrofio Allocca durante l'amministrazione prefettizia del Comune.

Tra gli uomini illustri di Saviano dei secoli XIX e XX, Antonio Ciccone scienziato, economista, senatore e statista del neonato Regno d'Italia; Michele Manfredi, storico eminente dei moti carbonari scoppiati nel 1820 a Nola; Adolfo Musco, scrittore e storico

della prima metà del '900; Giacomo Scotti, giornalista, scrittore e poeta in lingua italiana di rilevanza internazionale, che vive in Croazia fin dal 1947; quindi il Prof. Domenico Romano, autore di diversi saggi di letteratura latina pubblicati negli anni '60 dall'editore Loffredo di Napoli; Mons. Francesco Saverio D'Ambrosio di Sant'Erasmus, Vescovo di Muro Lucano negli anni drammatici dell'Unità nazionale; Mons. Raffaele Napoletano, autore di diverse opere sia storiche che letterarie, Abate-curato della Chiesa abaziale di San Nicola di Castello di Cisterna, la cui parrocchia gli ha scoperto un busto marmoreo l'11 gennaio 2011; il Professore Mons. Umberto Amelio, autore di diversi saggi letterari, documentati ma finora introvabili, fra cui una monografia "*Della Vita e delle Imprese di Marco Aurelio Probo*", stampata a Nola nel 1912, finora ugualmente introvabile, ma che tuttavia abbiamo avuto la fortuna di reperire. Diversi altri savianesi, tuttavia, si segnalano nei campi più svariati: Ufficiali Superiori delle diverse Armi, Medici Primari che esercitarono prezioso magistero nei diversi Ospedali di Napoli; Magistrati eminenti e Musicisti di Primo profilo, come peraltro attesta la toponomastica cittadina aggiornata sullo scorcio degli anni '90.

Tra le ricorrenze religiose di Saviano, notevole la processione del Venerdì Santo con la settecentesca statua lignea del Cristo Morto; tra gli eventi folklorici, l'ormai prestigioso Carnevale Savianese fondato su carri allegorici costruiti da maestranze locali.

*Per gentile concessione del Prof. Vincenzo Ammirati
Storico Savianese*

INDICE

=====

ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 - FINALITA'
- ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
ART. 3 bis – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
- ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 5 - ALBO PRETORIO
- ART. 6 - STEMMA E GONFALONE

TITOLO PRIMO - ORGANI DEL COMUNE

- ART. 7 – ORGANI

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 7 bis – ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 ter – PRIMA ADUNANZA
- ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
- ART. 9 bis - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 9 ter - FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE
- ART. 9 quater - ASSENZA, IMPEDIMENTO, DIMISSIONI DEL PRESIDENTE
- ART. 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
- ART. 11 – COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 11 bis - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA
- ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
- ART. 13 - CONSIGLIERI
- ART. 13 bis - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE CONSILIARI
- ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
- ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

CAPO II - GIUNTA MUNICIPALE

- ART. 16 - GIUNTA MUNICIPALE
- ART. 17 - NOMINA, PREROGATIVE, INCOMPATIBILITA' -REVOCA.
- ART. 18 - COMPOSIZIONE
- ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
- ART. 20 - ATTRIBUZIONI
- ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

CAPO III - SINDACO

- ART. 22 - SINDACO
- ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
- ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
- ART. 26 - VICESINDACO
- ART. 26 bis - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE E DECESSO DEL SINDACO.
- ART. 26 ter - MOZIONE DI SFIDUCIA

TITOLO SECONDO - UFFICI E PERSONALE

ART. 27 - SEGRETARIO COMUNALE

ART. 28 - STATO GIURIDICO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 29 - VICESEGRETARIO

ART. 30 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 30 bis – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 32 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

ART. 32 bis - INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI

ART. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE

TITOLO TERZO - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 34 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART. 35 - GESTIONE IN ECONOMIA

ART. 35 bis - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETÀ

ART. 36 - AZIENDA SPECIALE

ART. 37 - ISTITUZIONE

ART. 38 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA

TITOLO QUARTO - CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

ART. 39 - CONTROLLO INTERNO. "CONTROLLO DI GESTIONE"

ART. 40 – REVISORI

TITOLO QUINTO - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

ART. 42 – MUNICIPIO

CAPO II - FORME COLLABORATIVE

ART. 43 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

ART. 44 - CONVENZIONI

ART. 45 - CONSORZI

ART. 46 - UNIONI DI COMUNI

ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA

TITOLO SESTO - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48 – PARTECIPAZIONE

CAPO I - INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 49 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 50 - ISTANZE

ART. 51 - PETIZIONI

ART. 52 – PROPOSTE

CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 53 - PRINCIPI GENERALI

ART. 54 - ASSOCIAZIONI

ART. 55 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART. 56 - INCENTIVAZIONE

ART. 57 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

CAPO III - REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 58 - REFERENDUM

ART. 59 - EFFETTI DEL REFERENDUM

ART. 60 - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

TITOLO SETTIMO - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 62 - STATUTO

ART. 63 - REGOLAMENTI

ART. 64 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI
SOPRAVVENUTE

ART. 65 – ORDINANZE

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 - NORME TRANSITORIE E FINALI

STATUTO ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1 - DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Saviano è stato costituito per aggregazione dei tre comuni di Sirico, Sant'Erasmo e Saviano in forza del regio decreto n. 3869 dell'11 agosto 1867.

2. Il Comune di Saviano è ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi generali della sua Comunità secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

3. Gli organi politici e amministrativi del Comune garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico.

4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

5. Il Comune esercita anche funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, nonché da altri organismi, secondo le leggi della Repubblica Italiana.

6. La ricorrenza celebrativa del Comune è la data dell'11 agosto. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, concessi a seguito del regio decreto n. 3869 dell'11 agosto 1867.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il Comune promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità di tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e favorisce lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Nell'ambito delle sue competenze ed in collaborazione con gli altri enti pubblici e soggetti privati cura le funzioni amministrative soprattutto nei settori dei servizi sociali, dell'inquinamento, dell'ambiente, del patrimonio culturale, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, dello sviluppo economico, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità dei cittadini e delle generazioni future.

2. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione; il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali; la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica, privata e a capitale misto anche attraverso l'associazionismo economico e di cooperazione; la realizzazione di un sistema e di tutela attiva delle persone meno abbienti anche con l'ausilio del volontariato; la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali; la conservazione delle tradizioni culturali del territorio.

3. Il Comune facilita il reinserimento degli emigrati nel territorio.

4. Il Comune promuove e coordina in armonia con lo Stato e la Regione gli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale dei soggetti diversamente abili in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

5. Il Carnevale Savianese è una manifestazione culturale che il Comune di Saviano promuove e tutela.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Campania, avvalendosi dell'apporto delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio. Per il perseguimento delle

sue finalità il Comune instaura rapporti di reciproca collaborazione con gli Enti pubblici e le istituzioni statali, scolastiche e religiose presenti sul territorio, riconoscendone l'importanza del ruolo e apprezzandone l'impegno di servizio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune promuove ed organizza corsi di formazione professionale e di orientamento professionale.

5. Il Comune si attiva per costituire un Gruppo di Volontari per la protezione civile, di supporto al C.O.C.. Ad esso possono partecipare cittadini volontari adeguatamente formati o associazioni di volontariato che si rendano disponibili sia per avviare attività di prevenzione e di sensibilizzazione della popolazione sia per offrire un aiuto nel caso di eventuali emergenze sul territorio. 2. Il Gruppo ha sede in locali del Comune appositamente concessi in comodato d'uso gratuito ed è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

ART. 3 bis – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune, completata in modo definitivo nell'agosto 1867 con l'aggregazione dei comuni di SAVIANO, SIRICO e S.ERASMO, è costituita da numerose contrade e rioni insistenti all'interno dei confini del territorio comunale.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13 confinante con i Comuni di Nola, Scisciano, S.Vitaliano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Saviano-centro.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali, e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, con provvedimento sindacale.

5. La modifica della denominazione di contrade e frazioni o della collocazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare, resa nei modi di cui all'art. 58 del presente Statuto.

6. Alla consultazione popolare può rinunciarsi se la nuova denominazione è approvata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

ART. 5 - ALBO PRETORIO

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio di pubblicità e della massima conoscibilità. Nel sito internet istituzionale è individuato apposito spazio da destinare all'albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti e degli avvisi soggetti per Legge o per Statuto a tale adempimento. Ad uno o più dipendenti comunali è assegnato il compito della tenuta dell'albo e pubblicazione degli atti.

2. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento

ART. 6 - STEMMA, GAGLIARDETTO E GONFALONE

1. Il Comune, negli atti, si identifica con la denominazione di COMUNE DI SAVIANO.

2. Lo stemma viene rappresentato con " *tre frecce argentee con le punte rivolte verso il basso unite da una cravatta frangiata costituita da un nastro tricolorato dai colori*

nazionali e racchiuse in uno scudo in campo verde-foresta, con bordatura dorata, che si incunea in una corona dorata con base oro antico, composta da quattro torri, in cui si aprono quattro pusterle. A completare lo stemma v'è un elemento decorativo composto da un ramo con foglie di alloro, posto ad arco, sotto la punta dello scudo, con margini argentati.

3. Il Gonfalone è costituito da un drappo a tre pendenti, di forma rettangolare di cm. 95 per 170, al pendente centrale, appeso per un lato minore ad un'asta orizzontale a sua volta incrociata con una verticale, sostenuta dal gonfaloniere, terminata in una punta da una freccia, che ingloba lo stemma della Repubblica italiana,.

4. Il Gonfalone viene rappresentato da: *“ un drappo in velluto o raso verde chiaro, orizzontale, sostenuto all'asta orizzontale, da sei anelli nello stesso tessuto, bordati da passamaneria in oro. Nel bordo inferiore pendono verso il basso tre strisce frangiate in oro antico, con quella centrale più lunga delle laterali, Al centro del Gonfalone, sono riprodotte, in risalto, tre frecce argentee con le punte rivolte verso il basso, unite da una cravatta frangiata, in risalto, costituita da un nastro tricolorato dai colori nazionali; tale decoro è racchiuso in uno scudo araldico, delineato da una bordatura dorata, che si incunea in una sovrastante corona color oro antico, in risalto, con base rossa, composta da quattro torri, in cui si aprono quattro pusterle. Lo scudo è sovrastato dalla scritta ad arco, in risalto, in oro antico " COMUNE DI SAVIANO". A completare il decoro, sotto lo scudo di sviluppa un ramo di foglie di alloro intervallate da bacche, posizionato ad arco, il tutto in risalto color oro antico. Tale complessivo decoro è poi racchiuso da un ricco ricamo, in risalto color oro antico, che iniziando sui bordi del Gonfalone, dalla metà, si sviluppa verso il basso incuneandosi nelle tre frange inferiori.”*

5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da chi dallo stesso autorizzato, si può esibire il Gonfalone nella foggia descritta al comma precedente.

6. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

7. L'uso del Gonfalone deve essere autorizzato dal Sindaco.

8. Il Sindaco del Comune di Saviano, può omaggiare soggetti fisici e/o persone giuridiche e/o associazioni e/o comitati, che si siano distinti nel campo della cultura, sport, spettacolo o, comunque, per meriti umanitari e di solidarietà, consegnando un gagliardetto che deve riprodurre fedelmente lo stemma comunale.

TITOLO PRIMO ORGANI DEL COMUNE

ART. 7 - ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

2. Sono Organi ausiliari necessari: il Collegio di revisione, - il Nucleo di valutazione e controllo gestione, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, il Vice Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 bis – ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.

ART. 7 ter – PRIMA ADUNANZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale neo-eletto è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano o, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

3. Nella prima adunanza del Consiglio neo eletto si procede prioritariamente alla convalida degli eletti. La discussione è pubblica, la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

4. Immediatamente dopo la convalida degli eletti si procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio con le modalità contenute negli articoli successivi; dopo la proclamazione dell'esito della votazione il Consigliere Anziano lascia la Presidenza e la seduta continua sotto la presidenza del Presidente neo eletto che entra immediatamente nelle funzioni.

5. Concluse con qualunque esito le operazioni di elezione del Presidente e del Vice Presidente, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio indossando la fascia, alzandosi in piedi unitamente all'intero Consiglio e pronunciando la formula "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE".

6. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge, altresì, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, ai sensi degli articoli 12 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

ART. 8 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento – le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, proposti dal Sindaco sentita la – Giunta, – entro trenta giorni dalla nomina degli Assessori . Periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Nella medesima seduta, qualora ritenga che le linee programmatiche siano in tutto o in parte non più adeguate può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarle, indicando le linee di fondo da perseguire.

4. Il Consiglio dichiara la decadenza dei suoi componenti, quando vengono rilevate ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità, ovvero quando si verificano tre assenze consecutive senza giustificato motivo, ad insindacabile parere della maggioranza dei votanti: l'astensione, nel presente caso, equivale a voto favorevole alla decadenza.

5. Il Presidente del Consiglio rileva su un apposito registro la presenza dei Consiglieri ed aggiorna il Consiglio sullo stato delle assenze ad inizio di ciascuna seduta. In caso di raggiungimento del limite di assenze per la decadenza, il Presidente fissa a non più di quindici giorni una seduta per l'esame delle giustificazioni, ovvero per la declaratoria di decadenza e la surroga del decaduto, salvo che le giustificazioni non siano già pervenute, nel qual caso sono deliberate con precedenza rispetto all'ordine del giorno, nella prima seduta utile.

6. Al raggiungimento della terza assenza ingiustificata, il Presidente notifica diffida scritta al Consigliere interessato, con richiesta di giustificazione, con lettera notificata a mano o a mezzo raccomandata 15 giorni prima della data fissata per la discussione. L'interessato potrà far valere le cause giustificative inviando idonea documentazione al Presidente del Consiglio o consegnandola anche a mano in sede di discussione. Il Presidente ha facoltà di ritenere valide le giustificazioni ritirando il punto all'ordine del

giorno ovvero potrà rimettere la decisione al Consiglio; nessuna giustificazione potrà essere fatta valere dopo che il Consiglio abbia deliberato la decadenza.

ART. 9 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari; impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità; nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

1bis. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative, nomina inoltre i componenti delle commissioni e decide se accettare o rifiutare donazioni di beni immobili.

1ter. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

2. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

3. Il funzionamento del Consiglio Comunale sarà disciplinato da norme regolamentari. Il regolamento attuerà inderogabilmente le seguenti disposizioni:

a) la disciplina e la conduzione delle sedute consiliari sono rimesse in modo pieno ed esclusivo al Presidente;

b) il Consiglio Comunale, salvo i casi esclusivamente previsti dalla legge e dallo Statuto, vota a scrutinio palese, rimettendo ad uno specifico regolamento la durata e la modalità degli interventi.

4. Le funzioni dei Consiglieri Comunali sono quelle previste dalla legge.

ART. 9 bis - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dai propri membri.

2. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con quella di Sindaco e di Assessore, a pena la decadenza di diritto dopo dieci giorni dalla nomina.

3. All'elezione del Presidente e del Vice Presidente si procede nella prima seduta di Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, con votazioni separate ed a scrutinio segreto. Per l'elezione del Presidente, nella prima votazione, è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione si ripete nella stessa seduta ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta.

4. Per l'elezione del Vice Presidente, da tenersi subito dopo l'elezione del Presidente, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta sin dalla prima votazione.

5. Qualora nemmeno nella seconda votazione si dovesse raggiungere la maggioranza richiesta per la elezione del Presidente, la seduta continua sotto la presidenza del Consigliere Anziano per la trattazione dei rimanenti punti iscritti all'Odg. Il Consigliere anziano svolgerà tutte le funzioni riservate al Presidente anche riguardo alla convocazione ed alla presidenza delle sedute successive e sarà tenuto ad iscriverne al primo punto di ogni seduta, ed a discuterlo prima di ogni altro punto, quello riguardante l'elezione del Presidente e del Vice Presidente; su tale punto sarà obbligatorio procedere alle votazioni e la maggioranza richiesta sarà sempre quella prevista per la seconda votazione. Non si darà luogo alla votazione per la elezione del Vice Presidente finché non sia stato eletto prima il Presidente. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di Presidente si applicano anche al Consigliere anziano le disposizioni previste per il Vice Presidente al successivo comma 10.

6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati singolarmente solo con mozione di sfiducia presentata da almeno la metà dei componenti il Consiglio

Comunale, escluso il Sindaco, da votarsi entro quindici giorni dalla richiesta presentata. Tale mozione può essere approvata, nella prima votazione con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione si ripeterà nella stessa seduta ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta. Nella medesima seduta si procede anche alla elezione dei sostituti con lo stesso sistema stabilito per la nomina.

7. Il Presidente può delegare nell'esercizio di sue funzioni il Vice Presidente.

8. Il Presidente è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente con il supporto degli uffici Comunali.

9. Al Presidente è attribuita una indennità di funzione prevista per Legge.

10. Al Vice Presidente può essere attribuita, in alternativa a quella di Consigliere, l'indennità di cui al comma precedente, proporzionalmente alla durata della sostituzione del Presidente, riducendo, nella misura corrispondente, l'indennità corrisposta al titolare sostituito.

11. Distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è una fascia con una banda bianca al centro e due bande laterali riportanti i colori del gonfalone. Sulla stessa sarà riportato lo stemma del Comune.

ART. 9 ter - FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio garantisce l'ordine, assicura l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

2. Il Presidente:

a) promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio previste dalla legge e dallo statuto;

b) realizza, con il Sindaco, il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di Governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'Ente, è responsabile;

c) convoca e presiede il Consiglio Comunale;

d) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;

e) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e ne cura l'attività per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

f) attiva l'istruttoria prevista dalla legge sulle deliberazioni di iniziative dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

g) programma le adunanze del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco della Giunta, delle Commissioni e dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

h) cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei revisori dei conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dalla legge;

i) promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone la legge, lo statuto e il regolamento;

j) assicura una adeguata informazione preventiva sulle questioni sottoposte al Consiglio attraverso la conferenza dei Capigruppo, da convocarsi almeno una volta prima della seduta consiliare, ed il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve prevedere le dotazioni strumentali e di personale che, nell'ambito dell'organico dell'Ente, sono destinate alle attività ed al funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 9 quater - ASSENZA, IMPEDIMENTO, DIMISSIONI DEL PRESIDENTE.

1. In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo dal Consigliere anziano;

2. In caso di dimissioni, decadenza, sospensione, impedimento permanente o decesso, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente fino alla elezione del

nuovo Presidente che dovrà avvenire nella prima adunanza successiva al verificarsi della vacanza e comunque entro 20 (venti) giorni.

ART. 10 - SESSIONE E CONVOCAZIONE

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della gestione.

2bis. Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

2ter. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e la cittadinanza.

2quater. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio, o da chi ne fa le funzioni e dal Segretario comunale.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento nell'ambito della conferenza dei Capigruppo.

3bis.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima, e, per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima. E' consentita l'iscrizione di argomenti aggiuntivi all'odg già partecipato con notifica da effettuarsi almeno 24 ore prima dell'inizio previsto della seduta; in tal caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, con funzioni consultive o propositive, le quali possono avvalersi anche della consulenza degli esperti.

2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e di diretta rappresentatività delle reali forze politiche e dei gruppi esistenti nel Consiglio.

3. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, Consiglieri, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.

ART. 11 bis - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA

1. E' istituita la commissione permanente di controllo e garanzia con competenza generale sull'attività del Comune.

2. Il Presidente della suddetta Commissione spetta alle minoranze.

3. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito delle commissioni permanenti è l'analisi degli specifici argomenti ad esse espressamente demandati dal Consiglio ed inerenti la materia di propria competenza.

2. Il Consiglio Comunale non può demandare argomenti o materie per le quali siano previste maggioranze qualificate.

3. La commissione ha funzione consultiva-propositiva che si manifesta anche a mezzo di proposte con contenuti definiti e, per il caso, anche a mezzo di articolati. Il numero dei componenti delle commissioni è stabilito dal Regolamento del Consiglio Comunale. Ciascun Consigliere Comunale può partecipare a più commissioni.

4. Entro la seconda seduta successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale elegge con voto palese i membri per ogni singola commissione. Il Presidente viene nominato dai suoi (della Commissione) membri.

5. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;

- forme per la sua esternazione, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione del Consiglio Comunale è stata chiamata ad esprimersi;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi ed indagini.

ART. 13 - CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottate dal Consiglio le relative deliberazioni.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere eletto che ha riportato la più alta cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) tra tutti i candidati.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1 lett. b) n° 3 del D.lgs. 267/2000. Il Consiglio Comunale viene sciolto, altresì, per le seguenti cause:

- per dimissioni definitive, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco salve le disposizioni dell'art. 26bis.

- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

- riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio

- in tutti gli altri casi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 13 bis - INTERROGAZIONE ED INTERPELLANZE CONSILIARI.

1. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività amministrativa che esercitano in forma organica attraverso le Commissioni Consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità della presentazione di tali atti e le relative risposte sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio "giusto procedimento".

3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

4. Ciascun consigliere gode dei diritti previsti dalla legge in materia di accesso alle notizie ed informazioni, nel rispetto dei vincoli posti dal comma 2 dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 15 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Parimenti danno comunicazione del Capogruppo designato. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Conferenza dei capigruppo - I capigruppo si costituiscono in conferenza permanente alla quale partecipano tutti a pari titolo. Della conferenza predetta fa parte di diritto il Sindaco. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad una commissione consiliare permanente. La conferenza dei capigruppo è sentita sulla formulazione dell'ordine del giorno e sulle nomine di competenza del Consiglio nel caso previsto dall'art. 50 comma 8 del D.Lgs. 267/2000; collabora alla organizzazione dei lavori del consiglio; svolge le altre funzioni ad esse demandate con regolamento. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato comunale addetto alla segreteria del Comune all'uopo delegato dal Segretario comunale qualora lo stesso sia impossibilitato a svolgere direttamente le funzioni.

CAPO II GIUNTA MUNICIPALE

ART. 16 - GIUNTA MUNICIPALE

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 17 - NOMINA, PREROGATIVE, INCOMPATIBILITA' - REVOCA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina

1bis. Entro trenta giorni dal completamento della nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la stessa, presenta al Consiglio, che le approva in apposito documento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2, non possono far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini entro il terzo grado del Sindaco a norma dell'art. 64 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ART. 18 - COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di 3 (tre) ed il numero massimo previsto per legge.

1bis. Con apposito decreto, il Sindaco, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 17, determina il numero di Assessori che comporranno la Giunta entro i limiti di cui al comma precedente; il decreto di cui al presente comma potrà essere modificato in qualsiasi momento dal Sindaco per rideterminare il numero di assessori e, quindi, il quorum strutturale.

2. E' Assessore Anziano l'Assessore in carica da più tempo e, tra quelli con la stessa anzianità di nomina, il più avanzato d'età.

3. Tutti gli Assessori - dovranno essere nominati tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'elezione a Consigliere nel rispetto dell'equilibrio di genere previsto per legge.

3bis. Nel caso in cui, a seguito di variazione della popolazione, dovesse venire meno l'incompatibilità tra consigliere comunale ed assessore prevista dall'art. 64 del D.lgs. 267/2000, decade l'obbligo di cui al precedente comma 3. In tal caso, in via transitoria, fino all'adeguamento dello Statuto, il Sindaco potrà nominare in Giunta un massimo di 2 (due) assessori non facenti parte del Consiglio comunale purché in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per l'elezione a Consigliere Comunale e sempre nel rispetto dell'equilibrio di genere previsto per legge.

4. Gli Assessori non consiglieri partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, che stabilisce l'ordine del giorno secondo l'indice cronologico delle proposte pervenute al Segretario Comunale, salvo i casi d'urgenza motivati e documentati.

2. Le proposte di deliberazione sono avanzate dal Sindaco e dagli Assessori e sono soggette al regime dell'indice cronologico di cui al precedente comma.

3. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

4. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI

1. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e di gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che, per la loro natura, debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

ART. 21 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.

1bis. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevederà, tra l'altro, il numero di Consiglieri necessari per la validità della seduta, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una

facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari di cui all'art. 11 sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dallo Statuto e dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso, è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal componente più anziano tra i presenti.

CAPO III SINDACO

ART. 22 - SINDACO

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza e di amministrazione. E' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. La legge disciplina i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Saviano da portare a tracolla.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta -; ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive; sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici ed all'emanazione degli atti.

2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi - dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.lgs. 267/2000 e dal presente Statuto, nonché dello Statuto e regolamento comunale.

5. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) ha facoltà di delega ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

- f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - g) convoca i comizi per i referendum;
 - h) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e Polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
 - i) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo le disposizioni normative previste in materia;
 - n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
 - o) determina, nell'ambito della disciplina regolamentare e degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentite le organizzazioni di categoria; è tenuto comunque ad assicurare i servizi essenziali del Comune per tutti i giorni anche festivi;
 - p) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale ne venga informato;
 - q) sta in giudizio in rappresentanza dell'Ente.
6. Svolge ogni altro atto che gli sia demandato dalla legge.

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con i Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni, e Società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

- a) esercita i poteri di Polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;
- b) propone argomenti da trattare e disporre con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ART. 26 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza e/o impedimento.
2. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 26 bis - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19/03/1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18/11/92, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 26 ter - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO SECONDO UFFICI E PERSONALE

ART. 27 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività. 6. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; partecipa altresì, direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;

- esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs.n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, in assenza dei competenti Responsabili di Area;

- è responsabile della prevenzione della corruzione all'interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;
- può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali, allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa;
- roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzioni attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 28 - STATO GIURIDICO E FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.

ART. 29 - VICESEGRETARIO

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario Comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario Comunale.

2. Il Vicesegretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 30 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma disciplina, altresì, l'attribuzione ai funzionari direttivi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi.

ART. 30 bis – FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati dalla Giunta Comunale, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalti e dei concorsi e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa mediante determinazione.

2. Le determinazioni sono esecutive all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e vanno pubblicate. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni o analoghe, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gare e di concorsi e assumono le responsabilità dei relativi provvedimenti;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) emettono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono, altresì, le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norma di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge, dal regolamento, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;

l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco;

m) rispondono nei confronti del Sindaco e del Segretario del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnato.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi, possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART. 31 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

ART. 32 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal regolamento che deve, in ogni caso, recepire le norme contrattuali del comparto dei dipendenti degli Enti Locali.

2. E' istituita una Commissione di disciplina, il cui regolamento di attuazione regolerà composizione e funzionamento della stessa secondo legge.

ART. 32 bis - INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità prevista dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo le modalità definite dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi .

ART. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni esterne.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilire:

- la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

TITOLO TERZO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 34 - GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

4. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili.

Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

5. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

ART. 35 - GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 35 bis - COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ENTI E SOCIETÀ

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva lo Statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

ART. 36 - AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende Speciali per la gestione dei servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio comunale nomina il consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, quest'ultimo tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego. Le persone elette di cui sopra vanno scelte fuori dal Consiglio Comunale e, precisamente, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale nonché specifiche competenze nel settore da almeno un triennio.

ART. 37 - ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali, culturali, ricreativi, educati e di istruzione scolastica, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che deve disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dell'Ente.

2. L'Istituzione è ordinata sulla base dello statuto approvato dal Consiglio Comunale. Lo statuto e il regolamento disciplinano, in particolare, la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

3. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore sono nominati dal Consiglio Comunale, fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, nonché specifiche competenze nel settore da almeno un triennio.

5. L'Istituzione è tenuta ad uniformare la sua attività a criteri di trasparenza, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'Istituzione per conseguire gli obiettivi programmati, può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con associazioni, organizzazioni umanitarie, gruppi di volontariato ed altri organismi senza scopi di lucro, purché ne venga dimostrata l'opportunità e la convenienza in relazione alle finalità istitutive e a quelle concretamente pianificate.

7. Le intese di collaborazione di cui al precedente comma devono essere mirate al conseguimento di determinati servizi strumentali con riferimento all'attività programmata, senza alcun coinvolgimento nelle funzioni gestionali dell'istituzione.

8. Di norma l'Istituzione organizza e gestisce i servizi di sua competenza nell'ambito del territorio comunale. E' tuttavia consentita la stipulazione di convenzioni con altri Enti pubblici per l'organizzazione e la gestione di servizi in ambito diverso dalla circoscrizione territoriale del Comune, a condizione che i soggetti esterni interessati coprano interamente gli oneri di organizzazione e di gestione dell'attività programmata e che ciò concorra a migliorare il livello di qualità dei servizi e di economicità dell'Istituzione.

9. Il Consiglio Comunale conferisce all'Istituzione il fondo di dotazione e adotta gli atti fondamentali e di indirizzo.

10. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza e determina annualmente le misure finanziarie a favore dell'Istituzione, tenendo anche conto di eventuali attività straordinarie incluse nel contratto di servizio o comunque formalmente conferite in gestione all'Istituzione medesima. Il Consiglio Comunale è inoltre competente ad approvare la disciplina generale delle tariffe e delle compartecipazioni per la fruizione dei servizi, nei casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART. 38 - MODALITA' DI NOMINA E REVOCA

1. La nomina degli amministratori delle aziende e delle istituzioni avviene sulla base di un documento, corredato da curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il Presidente, il Direttore e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione. Non possono essere revocati prima del biennio se non con maggioranza qualificata del Consiglio Comunale, pari ai 2/3 dei consiglieri assegnati.

TITOLO QUARTO CONTROLLI FINANZIARI E DI GESTIONE

ART. 39 - CONTROLLO INTERNO. "CONTROLLO DELLA GESTIONE"

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.

ART. 40 - REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo relaziona e collabora con il Consiglio Comunale, e può essere consultato dalle Commissioni permanenti e dalla Giunta Municipale.

2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 41 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

ART. 42 - MUNICIPIO

1. Il Municipio di Saviano è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

CAPO II
FORME COLLABORATIVE

ART. 43 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modelli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di intesa e cooperazione.

ART. 44 - CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 45 - CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda Speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti dall'articolo precedente.

1bis. Al consorzio possono partecipare, oltre ai Comuni, anche altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. La convenzione e gli atti fondamentali del consorzio vanno pubblicati secondo i modi e le forme previste dall'art. 5.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende Speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3bis. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto, per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dai Comuni, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modello consortile.

ART. 46 - UNIONE DI COMUNI

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.43 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni,

costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 47 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, il piano finanziario e le relative regolamentazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO SESTO PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 48 - PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 49 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. E' sempre consentito al cittadino, destinatario del provvedimento, di intervenire personalmente o a mezzo di suo rappresentante nel procedimento che riguarda sue situazioni soggettive. L'intervento deve avvenire in via formale con istanza motivata purché prima del momento decisionale.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allo inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo

Pretorio garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro dieci giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. L'Amministrazione deve, entro i termini previsti dalla legge per la procedura o, negli altri casi, nei successivi 20 giorni, pronunciarsi sull'accoglimento o meno.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto, nei casi di procedimenti riguardanti interessi diffusi, da contraddittorio orale con delegazione rappresentativa del gruppo composta da più di tre delegati.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta di cui agli artt. 50, 51 e 52.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli sottratti all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 50 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte e motivate con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione che abbiano riflessi sulla collettività.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario Comunale o dal Responsabile del servizio a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della istanza.

ART. 51 - PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 50 determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e la assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a promuovere l'inserimento della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 52 - PROPOSTE

1. Almeno 500 cittadini possono avanzare proposte definite ed articolate per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco o il Presidente del Consiglio pongono all'ordine del giorno dell'organo competente, per la deliberazione entro i 60 giorni successivi, corredati dai pareri dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Comunale,

nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio devono sentire i rappresentanti dei proponenti in numero non superiore a dieci, prima della convocazione dell'organo competente.

3. Tra il Sindaco, il Presidente del Consiglio ed i rappresentanti dei proponenti si possono definire accordi per il perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. In sede deliberante l'organo competente può convocare i rappresentanti per l'ulteriore definizione o perfezionamento dell'accordo.

5. Ciascun proponente appone firma autografa alla proposta autenticata da organo o ufficio che ne ha capacità.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 53 - PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le incentivazioni previste dal successivo art. 56, favorisce l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e, tramite l'adozione di idonee forme di consultazione, la partecipazione al procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART. 54 - ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni e fondazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono e possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 55 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 56 - INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa.

ART. 57 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, con funzioni consultive.

CAPO III REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

ART. 58 - REFERENDUM

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nella azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Il referendum deve riguardare un oggetto di deliberazione definito ed articolato in modo esauriente e completo, capace cioè di essere l'oggetto stesso del successivo deliberato consiliare; dev'essere già stato oggetto dei pareri e degli interventi di cui all'art. 52.

4. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 10% del corpo elettorale, con richiesta sottoscritta dai richiedenti nelle forme di cui all'art. 52;

b) il Consiglio Comunale;

5. Il regolamento fissa i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

ART. 59 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 60 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. Il regolamento non può introdurre divieto di accesso agli atti diversi da quelli previsti dall'art. 24 della legge 241/90 nonché dall'art.5 del D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016. (cd. Accesso Civico).

4. Il regolamento prevede la possibilità di conseguire copia di atti anche interni del procedimento nel rispetto della legge sul bollo, salvo che non siano vietate secondo il comma precedente.

5. Per le modalità e per l'esercizio del diritto di accesso si rinvia all'art. 25 della legge 241/90.

6. Sono demandati al regolamento i casi di diritto di accesso differiti, che potranno disporsi solo in conformità del comma 6 dell'art. 24 della legge 241/90. Il regolamento dovrà enucleare le categorie degli atti riservati e dovrà disciplinare l'organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 61 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Comunque deve essere rispettata la forma di pubblicità sancita dall'art. 5.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 Agosto 1990 n. 241. Anche per detti atti è pretesa la pubblicità di cui all'art. 5.

TITOLO SETTIMO FUNZIONE NORMATIVA

ART. 62 - STATUTO

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa di almeno 3000 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione e la forma delle proposte di iniziativa popolare di cui all'art. 52.

3. Le deliberazioni devono avvenire con le maggioranze previste dalla legge per la deliberazione dello Statuto. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Va rispettata la pubblicazione di cui all'art. 5.

ART. 63 - REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandati dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. I regolamenti, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione, fatta salva eventuale diversa decorrenza derivante da superiore normativa a contenuto specifico o di settore.

3. I regolamenti, per motivi di urgenza, possono essere dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del dlgs n. 267/00. In tal caso la dichiarazione di immediata esecutività dovrà venire puntualmente ed espressamente motivata dal consiglio comunale in sede deliberativa.

4. I regolamenti, nella loro versione vigente, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 64 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVENUTE

1. Lo Statuto ed i regolamenti devono essere conformi ai principi dell'ordinamento, alle norme sulle autonomie locali e vanno adeguate entro 120 giorni dalla entrata in vigore di modifiche normative che importino la necessità di adeguamento.

2. In ogni caso, fino all'effettiva modifica ed adeguamento, il testo normativo dell'articolato dello Statuto rinvia recettivamente agli enunciati normativi che ne costituiscono immediato contenuto ed enunciato.

ART. 65 - ORDINANZE

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari che non siano dalla legge o dallo statuto riservate ad altri soggetti.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per

le finalità di cui all'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui dura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma 3.

TITOLO OTTAVO NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 66 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli obblighi di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Comune approva o adegua entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.